

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 30/03/2020

### FATTO

Parte ricorrente ha dichiarato quanto segue:

- di avere concluso il prestito contro cessione del quinto dello stipendio n. \*\*\*287 per € 31.332,00 da restituirsi in 84 rate;
- di avere sostenuto il costo per le Commissioni rete distributiva, nonché spese di istruttoria;
- di avere estinto anticipatamente il prestito nel novembre 2017;
- di non avere ottenuto la restituzione di quanto dovuto al netto di quanto già rimborsato, anche alla luce della sentenza della CGUE Lexitor.

In conclusione parte ricorrente, visto l'esito negativo del reclamo, chiede la restituzione di € 838,90, oltre interessi e spese e di procedura.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario precisa quanto segue.

- a seguito del ricorso, l'intermediario ha ritenuto di dover riprendere in esame talune circostanze e di avere così corrisposto l'importo di € 591,62, comprensivo di € 20 per spese di procedura e di € 0,58 per interessi legali;
- tale importo è stato determinato quale quota *pro rata temporis* della commissione rete distributiva;
- non può, invece, trovare accoglimento la richiesta riferita alle spese di istruttoria in quanto la sentenza Lexitor non può riferirsi ai contratti già in essere o già estinti, come nel caso di specie;

- neppure condivisibile è l'iter argomentativo del Collegio di Coordinamento sul punto. In conclusione, l'Intermediario chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta di ripetizione delle commissioni rete distributiva, e per il resto il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte essenzialmente sulla questione della quantificazione del rimborso da parte dell'intermediario della quota non maturata al momento dell'estinzione anticipata degli oneri previsti da un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.*

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno*



*previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*

*Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.*

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *“deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.*

Innanzitutto si osserva che non risultano presentati all'ABF precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame e con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Dai documenti in atti risulta l'estinzione anticipata al 30/11/2017, dopo la scadenza di n. 34 rate (su n. 84 rate totali).

Passando a considerare il contratto di finanziamento in oggetto, si osserva quanto segue.

Non è contestato tra le parti che la voce Commissioni Rete Distributiva debba costituire oggetto di restituzione secondo il criterio *pro rata temporis* applicato all'intero ammontare.

In merito alle *spese di istruttoria*, le stesse, per costante orientamento dei Collegi, hanno natura *upfront* e pertanto si applicherà il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19).

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 23.559,25	Tasso di interesse annuale	8,49%
Durata del prestito in anni	7	Importo rata	373,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,52%
Data di inizio del prestito	28/11/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,45%

rate pagate	34	rate residue	50	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese di istruttoria				450,00	Upfront	38,45%	173,02	0,00	173,02
Commissioni Drete distributiva				1.566,60	Recurring	59,52%	932,50	361,46	571,04
Totale									744,06

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma originariamente richiesta dal Cliente poiché quest'ultimo ha applicato il criterio *pro rata temporis* anche alle spese di istruttoria.

L'intermediario deduce l'avvenuto rimborso di € 591,62, comprensivo di € 20 per spese di procedura e interessi legali: tale rimborso non è inserito in tabella in quanto non vi è prova del relativo incasso da parte del cliente.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 744,06, al netto di quanto eventualmente già corrisposto, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA